

Scandicci, 23 febbraio 2015
*Corso «IL DIRITTO PENALE
DELL'AMBIENTE»*
*Disciplina generale dei rifiuti:
questioni interpretative e novità normative*

Prof. Stefano Maglia

stefano.maglia@tuttoambiente.it

www.studiomaglia.it/ssm.zip



1. La corretta gestione

2. Alcune criticità interpretative

- Rifiuto/non rifiuto? Il caso del sottoprodotto
- Esclusioni: il caso «sfalci e potature»
- Rifiuti da manutenzione
- Rifiuti pericolosi: quale «classificazione»?
- SISTRI: più ombre che luci
- Qual è il testo vigente dell'art. 188 TUA sulla responsabilità del produttore?
- Abbruciamento rifiuti e «Terra dei fuochi»
- Natura formale dei reati ambientali

3. Novità normative

GESTIONE RIFIUTI

EVOLUZIONE NORMATIVA

- ◆ → Dir. 75/442/CEE
- ◆ → DPR 915/82
- ◆ → D. Lgs 22/97
- ◆ → Dir. 2006/12/CE
- ◆ → PARTE IV DEL D. Lgs 152/06
- ◆ → Dir. 2008/98/Ce
- ◆ → D. Lvo. 205/10



3

Prof. Stefano Maglia

DIRETTIVA 2008/98/CE

- ◆ Ambito di applicazione
- ◆ Esclusioni
- ◆ Definizioni
- ◆ Elenco rifiuti
- ◆ Responsabilità
- ◆ Gerarchia
- ◆ Gestione
- ◆ Autorizzazioni
- ◆ Piani e programmi
- ◆ Partecipazione del pubblico
- ◆ Ispezioni e registri
- ◆ Applicazione e sanzioni

DIRETTIVA 2008/98/CE
del 19 novembre 2008
relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive
(22.11.2008 GUUE L. 312)

Da recepire entro 2 anni

in vigore dal 12.12.08

4

Prof. Stefano Maglia

Obiettivi (punto 8 Considerando)

- ◆ Definizioni
- ◆ Prevenzione rifiuti
- ◆ Intero ciclo di vita
- ◆ Valore economico
- ◆ Preservare risorse naturali



"Società del riciclaggio" (punto 28)


o "riutilizzo"?

Prof. Stefano Maglia

5

179: priorità nella gestione

- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- smaltimento.



Prof. Stefano Maglia

6

Gestione rifiuti nel DLvo 152/06

Parte IV: artt. 177-266

www.studiomaglia.it/tuarif.zip

Art. 183: «Gestione»

- ◆ la **raccolta**, il **trasporto**, il **recupero** e lo **smaltimento** dei rifiuti, ... nonché le operazioni effettuate in qualità di **commerciante** o **intermediario**

Obbligo di autorizzazione

TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

Direttiva 2008/99/CE del 19.11.08

Guue L 328 del 6.12.08

- ◆ Definizione di “illecito”
- ◆ Elemento soggettivo
- ◆ Favoreggiamento e istigazione
- ◆ Sanzioni
- ◆ Responsabilità persone giuridiche
- ◆ Attuazione ed entrata in vigore
- ◆ Elenco della normativa comunitaria

Art. 5: Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con sanzioni **penali efficaci, proporzionate e dissuasive.**



SANZIONI



- 254: Norme speciali
- 255: Abbandono di rifiuti
- 256: **Attività di gestione non autorizzata** (contr.)
- 256 bis: **Combustione illecita** (del.)
- 257: **Bonifica dei siti** (contr.)
- 258: Violazione obblighi MUD, registri e formulari (**1 caso del.**)
- 259: **Traffico illecito di rifiuti** (contr.)
- 260: **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (del.)
- 260 bis: Sistri (**1 caso del.**)
- 261: imballaggi
- 261- bis: **Sanzioni incenerimento** (contr.)

11

Art. 256: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, **chiunque** effettua una attività di **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione** di rifiuti in **mancanza** della prescritta **autorizzazione, iscrizione o comunicazione** di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, **212**, 214, 215 e 216 è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 2...
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di **inosservanza delle prescrizioni** contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

AIA

12

Criticità interpretative



1. Rifiuto/non rifiuto? Il caso del «sottoprodotto»

Rifiuti, EoW o Sottoprodotti?

EOW =
bene → rifiuto → recupero → bene



SOTTOPRODOTTO =
bene → scarto (non disfarsi) → bene



15

Prof. Stefano Maglia

◆ Articolo 184-bis. (**Sottoprodotto**)

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa **tutte** le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello **stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione**, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla **normale pratica industriale**;
- d) l'ulteriore utilizzo è **legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a **impatti complessivi negativi** sull'ambiente o la salute umana.

16

Prof. Stefano Maglia

Sottoprodotto: certezza

«In materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotti di sostanze e materiali, **incombe sull'interessato l'onere di fornire la prova** che un determinato materiale sia destinato con certezza, e non come eventualità, ad un ulteriore utilizzo»

Cass. Pen. sez. III, dep. 23 gennaio 2015, n. 3202

Sottoprodotto: normale pratica industriale

Cass. Pen., III, n. 17453 del 10/05/2012


“*sebbene la delimitazione del concetto di **normale pratica industriale** non sia agevolata dalla genericità della disposizione, certamente **esclude** le attività comportanti **trasformazioni radicali** del materiale trattato che ne stravolgano l'originaria natura*”

Cass. Pen., III, n. 17453 del 10/05/2012

In tema di sottoprodotto, vanno esclusi dal concetto di “normale pratica industriale” tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato.

**Comunicazione Ce
21 febbraio 2007
«Comunicazione
interpretativa
sui rifiuti
e sui
sottoprodotti»**

Allegato II – Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto



2. Esclusioni: Il caso «sfalci e potature»

Art. 185: esclusioni

- ◆ f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, **sfalci e potature**, **nonché** altro materiale **agricolo** o **forestale** naturale non pericoloso **utilizzati** in agricoltura, nella selvicoltura o per la **produzione di energia da tale biomassa** mediante processi o metodi che **non** danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

provenienza

destinazione

ART. 184: sono **rifiuti** urbani...

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali

Nota min amb 1.3.11, prot 11338

Prof. Stefano Maglia

Cass. III Pen., n. 11886 del 12/03/2014

*I rifiuti organici costituiti da residui di piantagioni sono qualificabili come rifiuti, in quanto non possono essere inclusi nel “materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia”, né coincidono con i **tre specifici tipi di residui (paglia, sfalci e potature)**, che l’art. 185, comma 2, lett. f) del D.L.vo n. 152/2006 esclude dall’applicabilità della disciplina sui rifiuti.*

Elenco tassativo?

3. Rifiuti da manutenzione: un caso irrisolto

Art 183 TUA

f) "**produttore di rifiuti**": il soggetto **la cui attività produce rifiuti** (produttore **iniziale**) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (**nuovo produttore**).

25

Prof. Stefano Maglia

Manutenzione specifica

◆ Art. 230 – (*Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture*)

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

26

Prof. Stefano Maglia

Manutenzione generica

Art. 266 c. 4

I rifiuti provenienti da attività di **manutenzione** o assistenza sanitaria si **considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.**

Criticità?

Rifiuti da manutenzione

Cass. Pen, III, n. 17460 del 10/05/2012

I rifiuti prodotti da un'attività di manutenzione di reti di distribuzione idrica ricadono, non nell'ipotesi "generica" di cui all'art. 266, c. 4, TUA, bensì in quella "specifica" di cui all'art. 230; tuttavia, in tal caso, l'attività svolta deve risultare essere di esclusiva manutenzione e non – come nel caso di specie – relativa altresì a nuovi allacciamenti. Pertanto in tal caso l'attività di "movimentazione" dei rifiuti presso la sede del manutentore ricade in quella di "trasporto" e, come tale, necessita di specifica autorizzazione

?

4.

**Rifiuti pericolosi: come
classificarli
correttamente?**

A chi compete la
classificazione?

Al
PRODUTTORE !

Come attribuire il corretto CER (Codice Europeo Rifiuti) ad un rifiuto?

PRINCIPIO DI SPECIFICITA'

è necessario scegliere il codice che meglio descrive sia il processo produttivo dal quale il rifiuto è stato generato sia le specifiche caratteristiche di quest'ultimo, consentono di approssimarsi il più possibile alla corretta identificazione dello specifico codice CER

Voci a specchio?

- ◆ Decis. CE n. 532/2000 punto 6 dell'Introduzione:
- ◆ ***“Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della Dir. 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l'articolo 2 della presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12; 13 e H14 al momento l'articolo 2 della presente decisione non specifica alcunché”.***

Istituto Superiore della Sanità:

“a fronte delle oltre 3.500 voci (corrispondenti a circa 8.000 sostanze)...l'industria stima che circolino in Europa circa **20.000 sostanze** in qualche modo classificabili come pericolose secondo i criteri stabiliti dall'UE”. Pertanto, ***per quanto riguarda i rifiuti individuati con voci speculari, poiché è impensabile dover ricercare oltre 20.000 sostanze al fine di classificare un rifiuto, andranno ricercate unicamente quelle che ragionevolmente possono essere contenute in funzione della conoscenza del ciclo produttivo e/o di consumo che ha generato il rifiuto***»

(Rapporto ISTISAN 10/42, pag. 16)

Cass. Pen., Sez. III, dep. n. 971 del 13 gennaio 2015

“l'accertamento della pericolosità di un rifiuto prescinde dal riferimento alla sostanza in esso contenuta **per i rifiuti contrassegnati da un asterisco, per i quali vige una presunzione assoluta di pericolosità** mentre, **per i rifiuti in relazione ai quali la pericolosità viene fatta derivare dalle sostanze pericolose in essi contenute, è necessaria un'analisi** per accertare se tali sostanze eccedano i limiti stabiliti”

DL 24 giugno 2014, n. 91
convertito nella L 11 agosto 2014, n. 116

Dal 20/8/14

b-bis) all'allegato D alla parte IV e' premessa la seguente disposizione:

«**Classificazione dei rifiuti:**

1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
2. Se un rifiuto e' classificato con codice CER pericoloso "assoluto", esso e' pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprieta' di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
3. **Se un rifiuto e' classificato con codice CER non pericoloso "assoluto", esso e' non pericoloso senza ulteriore specificazione.**
4. Se un rifiuto e' classificato con **codici CER speculari**, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto e' pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprieta' di pericolo che esso possiede. **Le indagini da svolgere per determinare le proprieta' di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:**

Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati

a) **individuare i composti presenti nel rifiuto** attraverso:

la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) **determinare i pericoli connessi a tali composti** attraverso:

la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) **stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo** mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprieta' di pericolo.

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo **aspecifico**, e **non sono percio' noti i composti** specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto **devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.**

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalita' stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione».

5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 5 si applicano decorsi **centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Dal 18 febbraio
2015

NUOVO CER!!!!

- ◆ Sulla GUUE L 370 del 30 dicembre 2014 è stata pubblicato il nuovo CER, ovvero la **Decisione 2014/955/CE** che modifica dopo quattordici anni la decisione 2000/532/CE sull'elenco europeo dei rifiuti, a decorrere **dall'1 giugno** prossimo!
- ◆ Tale Decisione si integra perfettamente con il **Regolamento (UE) n. 1357/2014** pubblicato il 19.12.14 sempre sulla GU europea, che sostituisce, sempre **dall'1 giugno** 2015, l'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, e di conseguenza l'intero Allegato I alla Parte IV del D.L.vo n. 152/2006.

http://www.assiea.it/uploads/3/8/6/7/38673389/lettera_minamb_190215.pdf

5.
SISTRI:
più ombre che luci

DM 17.12.2009 - istituzione
DM 15.02.2010 - modifiche e integrazioni
DM 9.07.2010 - proroga operatività
DM 28.09.2010 - proroga «doppio binario»
DM 17.12.2010 - proroga operatività
DM 18.02.2011, n. 52 (cd. TU SISTRI)
DM 26.05.2011 - proroga operatività
DL 138/11 - abrogazione e L. 148/11 - reintroduzione
DM 20.03.2013, n. 96 - termini di riavvio progressivo
DL 101/13 conv. L. 125/13 - ridisegnato ambito soggettivo
Circ. Min. Amb. 1/13 - circolare esplicativa
Milleproroghe (DL 150/13) - rinvio sanzioni e «doppio binario»
D.M. 24 aprile 2014 – ridisegnato ambito soggettivo
Decr. Competitività (DL 91/14) – interconnessione CFS e cessazione contratto Selex



Milleproroghe (DL 192/14) - rinvio sanzioni e «doppio binario» (1.1.2016)

Da quando sarà vigente (efficace)? Triplo binario?

- ◆ Dall' 1.2.2015 solo per i soggetti obbligati e solo con riferimento all'iscrizione e pagamento contributo
- ◆ Dall'1.1.2016 per tutti i soggetti obbligati
- ◆ E i non obbligati (la stragrande maggioranza?)

Quale certezza?
Quale controllo?
Quale competitività?
Quali sanzioni?

6.

Qual è il testo vigente
dell'art. 188 TUA sugli
obblighi del produttore?
«Dalla culla alla tomba»?

Disciplina
transitoria

- ◆ MUD (art. 189)
- ◆ REGISTRI (art. 190)
- ◆ FORMULARI (art 193)
- ◆ Responsabilità (art. 188)
- ◆ SISTRI -----> ?

Vigente il
testo
precedente
al DLVo
205/10!!!

ULTIMA PROROGA: 1.12.16

La nuova formulazione degli artt. 188
(oneri produttori e detentori), 189
(catasto dei rifiuti), 190 (registri di carico
e scarico), 193 (trasporto dei rifiuti)
quando entrerà in vigore?



**DA QUANDO IL SISTRI SARA'
PIENAMENTE OPERATIVO**

Cass. Sez. III n. 13025 del 20 marzo 2014

*Il produttore iniziale dei rifiuti che consegna tali rifiuti ad un altro soggetto che ne effettui, anche in parte, il trattamento **conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento**, restando inteso che essa sussiste anche nel caso in cui i rifiuti siano trasferiti per il trattamento preliminare ad uno dei soggetti consegnatari. In altri termini, colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la **responsabilità** per il reato di illecita gestione di rifiuti **in concorso** con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.*

178: PRINCIPIO di co-responsabilità

- ◆ 1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”

Cass. III Pen. 18038 del 11/05/2007, Angelillo

- ◆ In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso della prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, **il produttore e il detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso** del reato di cui all'art. 51, comma primo, D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, atteso che su questi grava l'obbligo di verifica della esistenza e regolarità della citata autorizzazione.

Cass. Pen. Sez. III n. 29727 dell'11/07/2013

- ◆ *Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il **dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività**, con la conseguenza che l'inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.*

7.

**Abbruciamento rifiuti e
«terra dei fuochi» ?**

Art. 256-bis - (*Combustione illecita di rifiuti*)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata** è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti...
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.²

(1) Articolo così inserito dall'art. 3 c. 1 del DL 10 dicembre 2013, n. 136 conv. nella L. 6 febbraio 2014, n. 6

51 (2) Ultimo periodo aggiunto dall'art. 14 c. 8 lett. b-sexies del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con la L. 11 agosto 2014, n. 116 Prof. Stefano Maglia

8.

Natura formale dei reati ambientali

Art. 256: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, **chiunque** effettua una attività di **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione** di rifiuti in **mancanza** della prescritta **autorizzazione, iscrizione o comunicazione** di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, **212**, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2...

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di **inosservanza delle prescrizioni** contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Sanzioni proporzionate?

53

Prof. Stefano Maglia

Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati

Cass. III Pen. 20277 del 21/05/2008, Filippi

«l'art. 256, c. 4, D.Lgs. 152/06 costituisce una tipica **norma penale in bianco**, il cui contenuto è delimitato dalla prescrizioni delle autorizzazioni in relazione alla finalità delle stesse e rappresenta un esempio della cd.

“**amministrativazione del diritto penale**”, cioè dell'apprestamento di una sanzione penale per la violazione di disposizioni e precetti o prescrizioni amministrative di particolare rilevanza. Si tratta di un reato di pericolo che si verifica con la semplice inosservanza di una prescrizione prevista nell'autorizzazione, sia che la prescrizione discenda da previsioni legislative recepite nell'autorizzazione, che da prescrizioni integrative inserite dall' autorità amministrativa».

54

Prof. Stefano Maglia

Cass. III Pen., n. 1786 del 17/01/2014

“l’art. 256, c. 4 integra un’ipotesi di **reato formale**, la cui configurabilità è ipotizzabile sulla base della semplice effettuazione di una delle attività soggette a titolo abilitativo senza osservarne le prescrizioni. La natura di reato di mera condotta fa sì che, per l’integrazione della fattispecie, non assume rilievo l’idoneità della condotta medesima a recare concreto pregiudizio al bene finale, atteso che il bene protetto è anche quello strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione”.

Novità normative



NEWS

- ◆ DL 91/14 «competitività»
- ◆ DM 120/14 «ALBO»
- ◆ DL 133/14 «sblocca Italia»
- ◆ Reg. Ce 1357/14 (All I)
- ◆ Dec. Ce 955/14 (nuovo CER)
- ◆ DL 192/14 (Milleproroghe)
- ◆ Riforma «delitti ambientali»?
- ◆ Collegato ambientale L. stabilità?



Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

[Disegni di legge](#)
 • 1 DDL più richiesti
 • Sicurezza
 • Ricerca nei testi
 • Ricerca emendamenti
 • Testi dei disegni di legge
 > Leggi e decreti sul sito Parlamento
 > Interrogazioni mozioni Sindacato
 > Segretaria
 > Attività non legislative
 > La manovra di bilancio
 > Dossier di documentazione
 > Ricerche normative e approfondimenti
 > Ultime atti pubblicati
 > Statistiche

Disegni di legge
Atto Senato n. 1345
 XVII Legislatura

Dati generali | Testi ed emendamenti | Dossier | Documenti acquisiti | Trattazione in Commissione
 | Trattazione in consultazione | Trattazione in Assemblea | Votazioni

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
Titolo breve: delitti contro l'ambiente

Iter
17 febbraio 2015: all'esame dell'assemblea

Successione delle letture parlamentari		
C.342	T. u. con C.957, C.1814 approvato in testo unificato	26 febbraio 2014
S.1345	all'esame dell'assemblea	17 febbraio 2015

Iniziativa Parlamentare
 On. **Ermete Realacci** (PD)
Colfirmatari:
 Felicitiamo **Adel Fatta**, ammesso in testo unificato.

Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo

The screenshot shows the official website of the Italian Parliament (www.senato.it) for the XVII Legislature. The main heading is 'Disegni di legge' (Draft Laws). The specific bill is 'Atto Senato n. 958' titled 'Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo'. The page includes a navigation menu on the left, a main content area with a table for the legislative process, and a right sidebar with download options. The table shows the bill's status as 'in corso di esame in commissione' on January 15, 2014.

Successione delle letture parlamentari		
S.958	in corso di esame in commissione	15 gennaio 2014

Prof. Stefano Maglia

DDL n. 958 in discussione al Senato : Art 3

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

“i) depenalizzazione degli illeciti ambientali contravvenzionali puniti con la sola pena pecuniaria, o con pena pecuniaria alternativa alla pena dell’arresto fino a un anno, con conseguente loro trasformazione in illeciti amministrativi ad eccezione di quelli individuati dal diritto dell’Unione europea quali illeciti di natura penale; previsione di sanzioni amministrative adeguate, proporzionate, efficaci ed effettive, anche inibitorie, interdittive e riparatorie, aumentando in ogni caso fino al triplo la vigente sanzione dell’ammenda; trasformazione in delitti degli illeciti penali ambientali contravvenzionali puniti con l’arresto pari o superiore a due anni, in via esclusiva o in aggiunta all’ammenda”»

Prof. Stefano Maglia

News

COLLEGATO AMBIENTALE?

“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”

(DDL S n. 1676)

<http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/44994.pdf>

Collegato Ambientale

- ◆ Sottoprodotti
- ◆ Materiali post consumo
- ◆ Classificazione
- ◆ Plastica compostabile
- ◆ Pulizia fondali
- ◆ Terre e rocce
- ◆ Vigilanza
- ◆ SISTRI
- ◆ Imballaggi
- ◆ Rifiuti di rame
- ◆ Raccolta differenziata

- Compostaggio
- Mozziconi e gomme da masticare
- Pannelli fotov. f.v.
- Tariffa rifiuti
- Consorzi
- RAEE
- Ord. conting. e urg.
- Olii e grassi
- Discarica
- Rifiuti di estetisti e barbieri
- Preparaz. Riutilizzo



stefano.maglia@tuttoambiente.it

www.tuttoambiente.it